

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LII-bis
n. 13**

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2003)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni)

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Emilia-Romagna**

Trasmessa alla Presidenza il 9 febbraio 2004

PAGINA BIANCA

P R E M E S S A

I - L'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, costituito con decreto 22 febbraio-28 marzo 2001 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, si insediò il 5 aprile successivo in locali posti a disposizione, in Bologna, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto anche, in modo invero inadeguato - siccome segnalato nella relazione semestrale - ad assegnare il personale di segreteria, nonché a fornire le macchine, le attrezzature e gli arredi degli uffici.

II - Il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, nella sua originaria formulazione, stabilisce che il Garante, intervenendo sulla base anche di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, cura che i rapporti fra Fisco e contribuenti siano di fiducia e non incrinati invece da disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale od irragionevoli o da qualunque altro comportamento negativo dell'Amministrazione finanziaria in genere, non esclusi gli Uffici Tributi degli Enti locali.

La disposizione indica in forma soltanto ellittica i compiti del Garante, che si sostanziano più propriamente nella tutela dell'osservanza dello Statuto dei diritti del contribuente e che sono ora meglio esplicitati dall'art. 13-bis aggiunto alla legge n° 212/2000 dalla "Finanziaria 2003". Che assegna al Garante, significativamente, l'incombenza di fornire al Parlamento ed al Governo dati e notizie sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo delle politiche fiscali.

Tale è essenzialmente l'oggetto della presente relazione, mentre quello della relazione semestrale si esaurisce, secondo la lettera del comma 12 dell'art. 13 della legge cit., nell'individuazione degli aspetti critici più rilevanti dell'attività svolta dal Garante, nonché nella prospettazione delle relative soluzioni.

III - I dati statistici di seguito indicati sono stati assunti in base alla codifica adottata da questo Ufficio, l'unica che consente di monitorare il grado di efficienza, funzionalità, regolarità e correttezza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria e di evidenziare, insieme, l'andamento dei rapporti fra questa ed i contribuenti, se "di fiducia" oppure "incrinati". L'unica classificazione per materia, considerandone la peculiarità, è quella di cui al Cod. 11, relativa ai tributi locali.

Le "risoluzioni" emesse su ciascuna "segnalazione" indicano poi, in partico-

lare, le "disfunzioni", "irregolarità" e "scorrettezze" (più propriamente: le violazioni dello Statuto), nonché le questioni per esse insorte, prospettandone motivatamente le soluzioni ed i rimedi.

A T T I V I T A' S V O L T A

N E L 2 0 0 1

La costituzione dell'Ufficio fu resa nota al pubblico attraverso un comunicato stampa diramato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nei primi di maggio 2001.

In quell'anno pervennero 103 segnalazioni e furono pronunciate 30 risoluzioni.

N E L 2 0 0 2

Pervennero 182 segnalazioni e furono pronunciate nell'anno 142 risoluzioni, siccome riferito con la Relazione già inoltrata (all. A).

N E L 2 0 0 3

S E G N A L A Z I O N I

Ne sono pervenute 261:

- 39 per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere;
- 169 per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta;
- 13 contenenti critiche all'operato degli Uffici e/o per le procedure da loro seguite nell'accertamento e nell'imposizione dei tributi, nonché nell'esclusione di esenzioni ed agevolazioni;
- 8 aventi ad oggetto denunce di irregolarità o di abusi intervenuti nel corso delle verifiche fiscali;
- 4 contenenti specifiche richieste di attivazione di autotutela o censurare al diniego di esse da parte degli Uffici;
- 13 per questioni di interpretazione e di applicabilità di disposizioni tributarie;
- 2 riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di assistenza o consulenza tributaria;
- 2 di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di

comportamenti dell'Amministrazione; di casi di esercizio del potere di remissione in termini ex art. 9 legge cit.;

11 relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

La "competenza" del Garante del Contribuente rispetto a quest'ultima categoria di segnalazioni trova fondamento nel comma 4 dell'art. 1 della legge n° 212/2000, oltre che nello stesso carattere regionale dell'ufficio. Ciò viene contestato però da più parti e risulta, anzi, che alcuni Comuni della Lombardia, del Piemonte e della Toscana hanno provveduto -o stanno provvedendo-, facoltati dai rispettivi Regolamenti, alla nomina di propri garanti del contribuente in materia di tributi locali. E' dunque necessario, al fine di evitare possibili "conflitti di competenza", che la questione sia risolta legislativamente e definitivamente, siccome da sempre auspicato da questo Garante.

R I S O L U Z I O N I

Ne sono state emesse nell'anno 260:

14 di inammissibilità;

25 di non luogo a deliberare;

2 di incompetenza territoriale;

30 di rigetto;

189 di accoglimento.

I - Sono state dichiarate inammissibili le richieste di informazione e/o di consulenza tributaria, nonché le censure mosse a provvedimenti dell'Amministrazione impugnati od impugnabili dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, cui il Garante, che non è organo di giustizia tributaria, non può sostituirsi, nè sovrapporsi; può solo rilevare, con effetto meramente dichiarativo, l'eventuale manifesta illegittimità od infondatezza dei provvedimenti.

II - Le risoluzioni di non luogo a deliberare si riferiscono, per la più parte, a segnalazioni delle quali è venuto a mancare l'oggetto nel corso dell'istruttoria, per le intervenute autotutele richieste dai contribuenti e/o attivate da questo Garante. Positivo è il crescente numero delle autotutele, che denota la sempre maggiore attenzione dell'A.F. per le legittime istanze dei contribuenti.

III - Sono altresì in aumento le risoluzioni di rigetto, che accertano l'infondatezza di doglianze dei contribuenti e, di converso, positivamente la

regolarità e la correttezza dell'operato degli Uffici tributari e dei Comandi della Guardia di Finanza.

IV - Le risoluzioni di accoglimento più numerose - l'80 % circa - hanno ad oggetto la ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta in materia, gradatamente, di Irpef, Ilor, Iva ed Irpeg. E' questa la "disfunzione" che più crea sfiducia nei contribuenti e maggiormente incrina, in quanto persistente, i loro rapporti con il Fisco. Per ciò questo Garante continua a rivolgere al competente Settore Gestione Tributi della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate il richiamo di cui al comma 10 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, pure prendendo atto dell'interesse recentemente dimostrato dall'A.F. alla risoluzione del problema. Che, per l'entità del debito, cumulatosi in più di un decennio, ha assunto rilevanza politica.

Fra le altre risoluzioni di accoglimento sono degne di rilievo:

- 179/03 - E' illegittima la cartella di pagamento che non indichi chiaramente e compiutamente, in violazione del comma 1 dell'art. 7 della legge n° 212/2000, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'imposizione;

- 254/03 - L'attività professionale svolta abitualmente, ma in assenza di autonoma organizzazione non integra il presupposto dell'Irap;

- 304/03 - Non è improntato al principio della collaborazione e della buona fede il comportamento dell'Ufficio che, omettendo di operare in tempo utile lo sgravio delle imposte non dovute, renda più gravoso per il contribuente l'effettuazione del sopravvenuto condono fiscale;

- 335/03 - In materia di Ici, la notificazione della variazione in diminuzione delle rendite catastali segna il momento iniziale della prescrizione triennale del diritto al rimborso della maggiore imposta pagata (in base alle rendite presunte), anche negli anni antecedenti all'ultimo triennio;

- 349/03 - La comunicazione con la quale il Concessionario della riscossione delle imposte rammenta al contribuente di versare in una situazione debitoria, segnalando così opportunamente l'esecuzione forzata, deve contenere anch'essa ogni utile indicazione circa la specie e l'ammontare del tributo, l'atto impositivo in forza del quale procede e l'Ufficio presso cui è possibile ottenere complete informazioni al riguardo;

- 351/03 - Lo Statuto dei diritti del contribuente, enunciando le disposizioni che, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Cost., rappresentano i principi generali dell'ordinamento tributario, detta le prescrizioni cui, per l'osservanza di tali principi, debbono attenersi il Legislatore, il Governo e l'Amministrazione finanziaria. Il Grante del contribuente può intervenire soltanto, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, per le prescrizioni che riguarda-

no il comportamento degli Uffici tributari; nulla può fare invece per le altre prescrizioni, se non prendere atto della eventuale loro inosservanza od inattuazione e segnalarne gli effetti, con riferimento alla qualità dei rapporti fra

Fisco e contribuenti, nella relazione annuale ex art. 13-bis della legge n° 212;

-352/03 - L'eccessiva lentezza del processo tributario vale ad "incrinare" i rapporti fra contribuenti e Fisco -e, più in generale, fra cittadini e Stato-, che debbono essere invece "di fiducia", secondo la dizione del comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000;

-379/03 - L'affissione all'albo pretorio della delibera comunale di attribuzione, ai fini dell'Ici, del valore ad un'area edificabile non vale ad assicurare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge cit., la conoscenza da parte del soggetto passivo d'imposta degli atti a lui destinati;

-380/03 - L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica fiscale, senza che il contribuente abbia avuto modo di comunicare le proprie eventuali osservazioni e richieste ex comma 7 dell'art. 12 della s.l. è illegittimo, ove non sia adeguatamente motivata la "particolare urgenza";

-407/03 - Sono illegittimi e vanno annullati, in via di autotutela, gli avvisi di liquidazione che l'Ufficio Tributi del Comune ha emesso, ai fini dell'Ici, nei confronti del nudo proprietario, anzichè del soggetto titolare del diritto di abitazione dell'immobile.

S T A T O D E I R A P P O R T I F R A F I S C O E C O N T R I B U E N T I - P O L I T I C H E F I S C A L I -

I - I dati come sopra esposti e classificati, illustrando l'attività svolta da questo Garante, segnalandone gli aspetti critici più rilevanti e fornendo un quadro quanto più possibile completo -nel numero, specie e natura- delle deficienze, irregolarità, disfunzioni e scorrettezze degli Uffici tributari della Regione, indicano nel contempo lo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti. Che di tali aspetti e di tali deficienze è, ovviamente, il riflesso.

II - Le risoluzioni di seguito riportate riguardano casi di particolare rilevanza, in cui le disposizioni in vigore (o l'interpretazione ad esse data) ovvero i comportamenti dell'Amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti e conseguenze negative nei loro rapporti con il Fisco, secondo la lettera del comma 11 dell'art. 13 l.c. Qui fa evidente riferimento l'art. 13-bis aggiunto alla "Finanziaria 2003". Per ciò le questioni oggetto di tali risoluzioni possono essere materia di politica fiscale.

-233/03 - In caso di esercizio del diritto di riscatto agrario, la restituzione della somma risultata indebitamente versata, a titolo di imposta di registro, da chi non sia titolare del diritto di prelazione non può essere considerata come ordinario rimborso d'imposta, regolato dalle leggi tributarie, dando luogo invece ad un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetto a prescrizione decennale (all. B);

-258/03 - Rimborso delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebitamente versate (artt. 26 e 57 bis d.lgs. n° 112/1999; Circ. del Ministero E.F. n° 97/E del 20 novembre 2001 - Proposta di semplificazione della relativa procedura (all. C);

-305/03 - Integra l'ipotesi dell'indebito oggettivo il versamento di somme indebitamente effettuato a titolo di Iva per una cessione di azienda soggetta invece ad imposta di registro (all. D);

-312/03 - La prescrizione triennale di cui al comma 1 dell'art. 13 d.lgs. n° 504 del 1992 riguarda versamenti non dovuti, eseguiti tuttavia in riferimento ad un rapporto giuridico-tributario esistente, in base cioè ad una causa idonea, sia pure in astratto, a giustificarli; mancando tale causa, si verte in tema di indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale (all. E);

-347/03 - Il decorso prescrizione decennale per l'indebito oggettivo ha inizio quando, definendosi il rapporto tributario, il versamento d'imposta già eseguito in forma anomala resta privo di causa (all. F);

-348/03 - E' illegittima la compensazione operata dal Concessionario della riscossione delle imposte fra tributi iscritti a ruolo pendenti verso una società ammessa all'amministrazione straordinaria e crediti per rimborsi di imposte maturati dalla società verso il Fisco nel corso della procedura: questi crediti vanno soddisfatti in prededuzione, mentre quelli vanno insinuati nel passivo della società (all. G);

-350/03 - Le maggiori imposte versate in conseguenza di mero errore materiale contenuto nella denuncia di successione costituiscono indebito oggettivo e vanno rimborsate contestualmente alla correzione della denuncia, senza che se ne faccia formale rettifica (all. H);

-422/03 - L'art. 1 del d.lgs. n° 193/01, modificando la precedente normativa in materia, non esime affatto il Concessionario dall'osservanza del termine previsto dall'art. 17 del d.P.R. n° 602/73, facoltandolo a provvedere alla notificazione della cartella di pagamento consegnatagli dall'Ufficio addirittura nel termine prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (all. I)

III - Le risoluzioni 233, 305, 312, 347 e 350/03 hanno ad oggetto ipotesi di indebito oggettivo in materia tributaria. Si propone che la fattispecie sia definita legislativamente, precisandosi che l'A.F. non può "incamerare", ma deve accantona-

re e restituire d'ufficio, prontamente, le somme ricevute per errore o che risultino essere state, comunque, versate indebitamente senza causa, in mancanza, cioè, di un rapporto tributario ad hoc.

Appartengono senza dubbio alla fattispecie l'ipotesi dell'indebito ex latere accipientis, del pagamento, cioè, di un debito oggettivamente esistente, ma effettuato a soggetto diverso dal creditore (risoluzione 312/03), e quella del versamento dell'imposta di registro eseguito (condizionatamente) dallo stipulante di contratto di acquisto di fondo rustico che non risulterà però titolare del diritto di prelazione (risoluzione 233/03).

IV - Così delineata la fattispecie dell'indebito oggettivo tributario, risulterà di converso precisata anche la figura del rimborso c.d. ordinario delle eccedenze, nonché dei versamenti di imposta che, pure essendo frutto di errore materiale o di duplicazione, risultano eseguiti tuttavia in base ad un rapporto tributario idoneo, in astratto, a giustificarli.

V - La semplificazione delle procedure di riscossione delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebitamente versate, proposta con la risoluzione 258/03, può essere realizzata attraverso la semplice modifica della Circ. 97/E emessa dalla Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate in data 20 novembre 2001.

Anche la questione oggetto della risoluzione 348/03 può essere evitata con la semplice integrazione della Direttiva 2 giugno 1995 invocata dal Concessionario della riscossione delle imposte, che, recependo la normativa del codice civile, sconosce in materia i principi cui sono informate le procedure fallimentari.

VI - E' invece materia di politica fiscale la questione insorta dall'interpretazione dell'art. 1 del d.lgs. 193/01, che, modificando la precedente normativa e non prevedendo più alcun termine specifico al riguardo, autorizzerebbe la notificazione della cartella esattoriale nel più ampio termine di prescrizione decennale. Si auspica che il problema sia risolto legislativamente, onde il contribuente non sia perseguito dal Fisco a tempo indeterminato, per non meno di quindici anni, in spreto a quanto statuito peraltro dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n° 107 dell'1 aprile 2003, siccome fatto presente nella risoluzione 422/03.

VII - Dello stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti si è già detto: l'incrinatura di tali rapporti che più preoccupa è quella dipendente dalla ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta. Ciò è comprovato dal numero peraltro crescente delle relative segnalazioni (n° 169, rispetto a n° 94 del 2002),

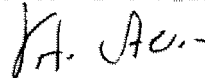
Attraverso le indicate "risoluzioni" questo Garante del Contribuente usa rivolgere agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, agli Uffici Tributi dei Comuni ed ai Reparti operativi della Guardia di Finanza "richiami", "raccomandazioni", "richieste", "segnalazioni", "sollecitazioni" od "inviti", che non hanno -secondo lo stesso significato delle locuzioni-, nè possono avere -nella logica dell'ordinamento statutale- efficacia cogente.

La pratica realizzazione dei compiti istituzionali del Garante è affidata così, principalmente, alla comprensione ed alla collaborazione dei predetti Uffici, nonché delle Autorità su di essi preposte.

Ciò precisato, questo Garante deve tuttavia far presente che il "richiamo" e l'"invito" rivolti, rispettivamente, alla Guardia di Finanza di Castel San Giovanni ed all'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 48/02 (all. L) e 394/03 (all. M) sono restati ineseguiti, ingiustamente, senza un plausibile motivo, come è dato di rilevare dall'acclusa documentazione.

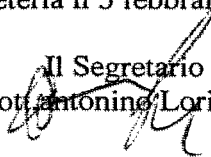
Sono stati espressi nell'anno 12 pareri ex art. 10 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n° 32, per mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari della Regione. Le interruzioni di servizio, tutte temporanee, eccezionali e giustificate, non hanno comportato apprezzabili disfunzioni ex comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000.

Il Presidente
dott. Vito Aliano



Depositata in segreteria il 5 febbraio 2004

Il Segretario
Dott. Antonino Loriggio



All.A)



Relazione annuale 2002

*Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

PREMESSA

I - L'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, costituito con decreto 22 febbraio-28 marzo 2001 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, si insediò il 5 aprile successivo in locali posti a disposizione, in Bologna, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto anche ad assegnare il personale di segreteria, nonché a fornire le macchine, le attrezzature e gli arredi degli uffici.

II - Il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, nella sua originaria formulazione, stabilisce che il Garante, intervenendo sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, cura che i rapporti tra Fisco e contribuenti siano di fiducia e non incrinati invece da disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale od irragionevoli o da qualunque altro comportamento negativo dell'Amministrazione finanziaria in genere, non esclusi gli Uffici Tributi degli Enti locali.

La disposizione indica in forma soltanto ellittica i compiti del Garante, che si sostanziano più propriamente nella tutela dell'osservanza dello Statuto dei diritti del contribuente e che sono ora meglio esplicitati dall'art. 13-bis aggiunto alla legge 212/2000 dalla "Finanziaria 2003". Che assegna al Garante, significativamente, l'incombenza di fornire al Parlamento ed al Governo dati e notizie sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

III - I dati e le notizie che, in ossequio a tale norma, vengono di seguito esposti sono stati rilevati secondo l'allegata classificazione (all.A), che, considerando, da un lato, l'oggetto delle "segnalazioni" inoltrate dai contribuenti e, dall'altro, i compiti istituzionalmente svolti dal Garante, consente di monitorare il grado di efficienza, funzionalità, regolarità e correttezza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria e, insieme, l'andamento dei rapporti di essa con i contribuenti, se "di fiducia" oppure "incrinati".

Dalle "risoluzioni" emesse su ciascuna "segnalazione" è dato di rilevare poi, con l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze dei contribuenti, la specie ed il numero delle disfunzioni, irregolarità e scorrettezze o, più esaurientemente, delle violazioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

IV - Le segnalazioni di Cod.11, in particolare, riguardano i tributi locali e le questioni ad essi afferenti, per le quali non è esclusa la competenza del Garante del contribuente, che è organo peraltro di carattere regionale, in virtù del disposto di cui al comma 4 dell'art.1 della legge 212/2000 ed in linea con la devolution notoriamente in programmazione.

Si ritiene, correlativamente, che, rispetto alla generale garanzia offerta dal Difensore Civico regionale, provinciale e comunale ad ogni cittadino, per l'attività amministrativa, da qualunque amministrazione pubblica esercitata, quella del Garante del Contribuente sia speciale e particolare, assicurata soltanto al cittadino-contribuente, limitatamente alla materia tributaria e nei confronti unicamente dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e degli

Uffici Tributi degli Enti locali, cui siano addebitabili disfunzioni, irregolarità, scorrettezze od altro.

Si auspica ad ogni modo che, ad evitare possibili conflitti specie in materia di tributi locali, la cognizione del Garante del Contribuente, rispetto a quella del Difensore Civico, sia meglio definita legislativamente.

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2001

La costituzione dell'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna fu resa nota al pubblico attraverso un comunicato stampa diramato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nei primi di maggio 2001.

In quell'anno pervennero 103 segnalazioni e furono pronunciate 30 risoluzioni, delle quali si allegano, per completezza di informazione, le più significative (all.B).

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2002

SEGNALAZIONI PERVENUTE

Da allora l'attività di questo Garante è andata sempre più crescendo e nel 2002 sono pervenute 182 segnalazioni:

- 23 di Cod.1 per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere, degli Uffici tributari;
- 94 di Cod.2 per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta;
- 11 di Cod.3 concernenti critiche alle procedure seguite e/o all'operato degli uffici nell'accertamento dei tributi e nel diniego di esenzioni ed agevolazioni;
- 03 di Cod.4 aventi ad oggetto denunce di irregolarità nelle verifiche fiscali;
- 14 di Cod.5 relative ad autotutele, richieste dal contribuente, attivate dal Garante e/o promosse d'Ufficio;
- 00 di Cod.6 per le procedure di interpello;
- 07 di Cod.7 per questioni di interpretazione e di applicazione di disposizioni tributarie;
- 03 di Cod.8 che prospettano al Garante per il giudizio concrete fattispecie di giustizia tributaria, per le quali sono state o possono essere ancora adite le Commissioni Tributarie;

- 02 di Cod.9 riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di consulenza tributaria;
- 06 di Cod.10 di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di comportamenti dell'Amministrazione; di casi di esercizio del potere di remissione in termini ex art.9 s.l.;
- 19 di Cod.11 relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

RISOLUZIONI PRONUNCIATE

Sono state pronunciate nell'anno 142 risoluzioni:

- 12 di inammissibilità;
- 21 di non luogo a deliberare;
- 02 di incompetenza territoriale;
- 18 di rigetto;
- 89 di accoglimento.

INAMMISSIBILITA'

Sono state dichiarate inammissibili le richieste di informazione e/o di consulenza tributaria, nonché le censure mosse a provvedimenti dell'Amministrazione impugnati od ancora impugnabili dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, cui il Garante non può sostituirsi, né sovrapporsi; può solo rilevare, con effetto meramente dichiarativo, l'eventuale manifesta illegittimità od infondatezza dei provvedimenti.

Con la risoluzione di inammissibilità 53/02 questo Garante ha rilevato l'eccessiva lentezza del processo tributario, spiegando che anch'essa vale ad "incrinare" i rapporti fra contribuenti e Fisco e, più generalmente, fra cittadini e Stato. Mentre con la risoluzione 54/02 ha segnalato al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bologna l'opportunità che, per i motivi che ne risultano addotti a sostegno, l'appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia fissato con urgenza. La raccomandazione è stata recepita ed il giudizio risulta essere stato già definito.

NON LUOGO A DELIBERARE

Le risoluzioni di non luogo a deliberare prendono atto delle autotutele esercitate, dopo la presentazione delle segnalazioni, su istanze di contribuenti e/o attivate da questo Garante.

Che ha promosso, in particolare, le autotutele oggetto delle risoluzioni 37/02, 83/02 e 151/02. Con quest'ultima l'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate è stato esortato a dare attuazione -ove non intenda proporre appello- alla sentenza 6 dicembre 2001, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale ridusse con congrua e logica motivazione la percentuale del ricarico determinata nei confronti della società ricorrente.

Con la risoluzione 83/02 l'autotutela è stata attivata, con esito positivo, nei confronti dell'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla decorrenza degli interessi sulle somme a rimborsarsi per l'IVA, stabilendosi che, con riferimento alla data della dichiarazione dell'imposta -presentata nel caso di specie il 27 febbraio 1989- è applicabile il

comma 1 dell'art. 38 bis del d.P.R. n°633/72, nella sua originaria formulazione, e non già l'art.4 del d.l.27 aprile 1990, n°90 (convertito nella legge 26 giugno 1990, n°165), che lo ha modificato e che è norma successiva e più sfavorevole al contribuente.

La proposta di autotutela formulata da questo Garante con l'allegata risoluzione 37/02 (all.C) è stata invece disattesa dall'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate.

DECLARATORIE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

Sono state emesse su segnalazioni che, inoltrate da contribuenti residenti in Emilia Romagna, hanno tuttavia ad oggetto disfunzioni, irregolarità o scorrettezze addebitate ad Uffici fiscali di altre regioni.

RIGETTO

Le risoluzioni di rigetto dei ricorsi presentati dai contribuenti accertano, di converso, positivamente la regolarità e la correttezza dell'operato degli Uffici e dei Comandi della Guardia di Finanza.

Le risoluzioni 36/02 e 113/02 danno atto, in particolare, della legittimità e correttezza di verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza (Cod.4), mentre le risoluzioni 75/02 ed 82/02 riscontrano la sostanziale regolarità della gestione ICI da parte di un Comune della Regione (Cod.11).

Le allegate risoluzioni 77/02 e 146/02 (all.D e E) indicano poi la temerarietà di pretese avanzate dai contribuenti.

ACCOGLIMENTO

a)- Delle 89 risoluzioni di accoglimento pronunciate nell'anno, 78 riguardano (fra le 94 complessivamente pervenute) le segnalazioni di Cod. 2.

Le segnalazioni e, corrispondentemente, le risoluzioni per ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta sono dunque le più numerose e riguardano la disfunzione che più incrina i rapporti fra l'Amministrazione finanziaria ed i cittadini. I quali hanno la legittima pretesa, in uno Stato di diritto qual è il nostro, di essere considerati alla pari della P.A. e di essere rimborsati dei loro crediti di imposta con la stessa sollecitudine e puntualità con cui sono tenuti a pagare i tributi. Ciò ha dovuto rilevare questo Garante, rivolgendo ripetutamente ai vari Uffici competenti e, da ultimo, al Settore Gestione Tributi – Ufficio Servizi al Contribuente della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate il "richiamo" di cui al comma 10 dell'art. 13 della legge 212/2000. Non sempre però tali interventi hanno potuto avere effetto, dipendendo essenzialmente la disfunzione dall'oggettiva indisponibilità dei fondi necessari al soddisfacimento dei crediti. Che, cumulatisi in più di un decennio, ammontano ormai, per quanto è dato di sapere, a cifre tali da impegnare seriamente il bilancio dello Stato e da fare assumere al problema rilevanza politica. Né l'estensione delle ipotesi di compensazione prevista dalla normativa di cui al comma 8 dell'art. 8 dello Statuto ha sortito l'esito sperato. Mentre l'insufficienza degli stanziamenti ed accreditamenti disposti rischia di creare solo discriminazioni.

La persistente inadempienza dell'Amministrazione finanziaria finisce per togliere così credibilità ad essa ed a questo stesso Garante, rendendosi conto i contribuenti dell'infruttuosità del suo intervento.

b)-Fra le altre risoluzioni di accoglimento sono degne di rilievo:

-la 48/02, con la quale è stato chiarito che il contribuente ha diritto a conoscere, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 dello Statuto, i motivi della perquisizione domiciliare effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza su autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica ex artt. 32 e 33 d.P.R. n° 600/73 e 52, 63 e 75 d.P.R. 633/72 (all.F);

-la 49/02, con la quale è stata "raccomandata" al Concessionario della riscossione delle imposte la puntuale osservanza nell'effettuazione dei rimborsi del termine previsto dal comma 1 dell'art. 26 del d. lgs. n°112/1999, segnalando l'inadempienza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48 s.l.;

-la 152/02, con la quale sono state chieste ed ottenute spiegazioni sulla "commissione" che, in base a Convenzione stipulata con l'Amministrazione finanziaria, "Poste Italiane S.p.A." richiede al contribuente per il servizio di pagamento delle somme iscritte a ruolo per il tramite del sistema postale.

c)-In particolari fattispecie di Cod.10, che più interessano i rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo delle politiche fiscali, questo Garante ha così deliberato:

I – ha riconosciuto ai creditori di imposta gli interessi anatocistici, rilevando che dall'interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria all'art. 38 bis del d.P.R. n° 633/72, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2002, n°14274), deriva un ingiusto pregiudizio ai contribuenti, con immancabili conseguenze negative sul piano dei loro rapporti con il Fisco, ed ha segnalato il caso, di non poca rilevanza, ai sensi del comma 11 dell'art.13 della legge n°212/2000 (risoluzione 45/02 - all.G);

II – ha rilevato, con riferimento alla stessa disposizione, l'esigenza che attraverso l'aggiornamento del Paragrafo 31 - Parte 2^a-Tabella A allegata al d.P.R. n°633/72 la riduzione dell'IVA prevista da tale norma per i motocicli a tre ruote 50 cc. a miscela sia estesa ai quadricicli di nuova costruzione adattabili al soddisfacimento delle necessità dei soggetti con ridotte od impedito capacità motorie permanenti (risoluzione 154/02 – all. H).

POLITICHE FISCALI – STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI

I – I dati come sopra esposti e classificati, illustrando l'attività svolta da questo Garante e fornendo un quadro completo -nel numero, specie e natura- delle deficienze, disfunzioni e scorrettezze degli Uffici tributari segnalate dai contribuenti, indicano nello stesso tempo lo stato dei rapporti fra costoro ed il Fisco.

II – Le fattispecie di Cod.10 oggetto delle risoluzioni 45/02 e 154/02 ineriscono senz'altro a tali rapporti, riguardando casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore (o le interpretazioni date ad esse) ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti e conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione,

secondo la lettera di cui al comma 11 dell'art. 13. Che anticipa invero il disposto di cui all'art. 13 bis aggiunto alla "finanziaria 2003".

Le due ipotesi di ingiustizia tributaria possono essere materia, in effetti, di politica fiscale.

III – L'incrinatura dei rapporti che più preoccupa è però quella, in atto, dipendente dalla ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta -il più delle volte già convalidati- dei contribuenti: la attestano peraltro le numerose segnalazioni di Cod.2 (in numero di 94), nel cui testo è dato di leggere frequentemente per il persistente disservizio espressioni di disappunto e di scoramento.

Anche questo problema interessa, sia pure indirettamente, le politiche fiscali.

IV – Non sono state riscontrate altre disfunzioni o scorrettezze degne di rilievo -eccezion fatta per quelle, già illustrate, oggetto delle risoluzioni 48/02 e 49/02- ma soltanto erronee interpretazioni di disposizioni tributarie.

Il cospicuo numero delle autotutele esercitate denota, anzi, la sempre più crescente e lodevole propensione degli Uffici a prendere in considerazione le censure mosse dai contribuenti ed a correggere e legittimare, ritenendole fondate, il proprio operato.

V – Un'ultima notazione: le inammissibilità denotano lo scarso livello di conoscenza dell'ordinamento giuridico tributario da parte dei contribuenti e, segnatamente, la loro insufficiente consapevolezza dei diritti di difesa e delle garanzie offerte all'uopo anche dal Garante.

Donde la necessità che, in attuazione dell'art.5 dello Statuto e su iniziativa dell'Amministrazione, della materia sia fornita più ampia e capillare informazione.

La presente relazione è stata approvata dal Collegio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna in Bologna, oggi 25 febbraio 2003.

Il Presidente
dott. Vito Aliano



Depositata in segreteria il 27.02.2003

Il Segretario
Massimiliano Nappa

All.B)

Risoluzione N. 233 del 27.03.2003 – Ricorso N. 181/02 del 19.12.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri – componente
dott. Augusto Fiordelisi – componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 19 dicembre 2002
dal sig. Di Maggio Fedele;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Con atto a rogito notar Giunchi dell'8 marzo 2001 il sig. Di Maggio Fedele, in proprio e per conto e nell'interesse della moglie, sig.ra Bordi Filomena, acquistò un appezzamento di terreno agricolo in località Pioppia dell'agro di Cesena, versando al locale Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate lire 10.007.000 per imposta di registro.

Il 5 ottobre successivo il sig. Maldini Claudio, titolare di prelazione, esercitò il diritto di riscatto agrario ex art. 8 della legge 26 maggio 1965, n° 590, subentrando al sig. Di Maggio nell'acquisto del fondo e versando, a sua volta, l'imposta di registro.

L'1 febbraio 2002 il sig. Di Maggio chiese allora la restituzione della somma risultata da lui indebitamente corrisposta e, non avendo avuto esito tale sua istanza, ha interessato della vicenda questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, con esposto del 19 dicembre 2002.

*** *** *** *** ***

Con nota del 10 gennaio 2003 l'Ufficio di cesena dell'Agenzia delle Entrate, fornendo i chiarimenti richiesti da questo Garante ex comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, fa presente che le istanze di rimborso vanno rigorosamente esaminate e liquidate in ordine cronologico e che il rimborso spettante, in effetti, al sig. Di Maggio ".....potrà essere liquidato solo se l'accreditamento dei fondi sugli appositi capitoli di spesa sarà idoneo a soddisfare le istanze che precedono in ordine temporale.....".

Siffatto assunto è inaccettabile e non riesce certo a giustificare il ritardo nell'effettuazione del richiesto rimborso d'imposta, che è grave, dando luogo ad un vero e proprio indebito oggettivo.

L'esercizio del diritto di riscatto agrario, da parte del titolare della prelazione che non sia posto in grado di farla valere, ha come effetto - secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 8 legge 26 maggio 1965, n° 590 (cfr., fra le altre, Cass., Sez.Un.1, 1 luglio 1997, n° 5895) – non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del riscattante, od un nuovo trasferimento del bene dal terzo acquirente al detraente, ma la sostituzione, con effetto ex tunc, del titolare del diritto di prelazione al terzo.

Nel caso in esame, per effetto del subingresso in base allo stesso contratto del sig. Maldini, titolare della prelazione, nell'acquisto del fondo, nonché più di tutto, del pagamento per proprio conto dell'imposta di registro da lui effettuato è rimasto senza causa, per fatto sopravvenuto, il versamento del medesimo tributo (in vano) già eseguito dal sig. Di Maggio.

La restituzione della somma risultata indebitamente versata dal sig. Di Maggio non può essere considerata pertanto come un ordinario rimborso d'imposta, regolato dalle leggi tributarie, dando luogo invece ex art. 2033 c.c. ad indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale e devoluto peraltro alla competenza dell'Autorità giudiziaria e non già delle Commissioni Tributarie.

Non si intende sostenere con ciò che la somma avrebbe dovuto restare accantonata e non essere "incassata" dall'Ufficio finché non si fosse avverata la condizione della validità dell'acquisto - id est: del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del sig. Maldini -, cui essa era stata inequivocabilmente versata, ma raccomandare soltanto la sollecita restituzione della stessa; onde l'Amministrazione finanziaria non possa essere accusata di ingiustificato arricchimento, oltre che di persistente inadempienza, nei confronti dei contribuenti.

La "raccomandazione" va rivolta, prima che all'Ufficio di Cesena, al Settore Gestione Tributi – Ufficio Servizi al Contribuente della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, competente a provvedere ai rimborsi dei crediti d'imposta, in genere, e ad approvvigionarne i fondi.

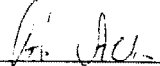
L'esposto presentato dal sig. Di Maggio Fedele merita dunque accoglimento.

P. Q. M.

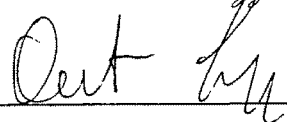
In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Di Maggio Fedele, rivolge all'ufficio di Cesena e al Settore Gestione Tributi della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate la "raccomandazione" di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata ai predetti Uffici ed all'esponente a cura della Segreteria, in copia integrale.

Così deliberato in Bologna, il giorno 27 marzo 2003.

*Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)*



*Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)*



Depositata in segreteria il giorno 27 marzo 2003.

All.C)

Risoluzione N. 258 del 10.04.2003 – Ricorso N. 97/02 del 08.07.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 8 luglio 2002 dalla
sig.ra Gorreri Federica;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con esposto dell'8 luglio 2002 la sig.ra Gorreri Federica segnalava a questo Garante del Contribuente l'incongruenza e la lungaggine della procedura che aveva dovuto seguire per essere rimborsata di un credito d'imposta accertato dalla Commissione Tributaria, che aveva annullato, su suo ricorso, la cartella esattoriale a lei notificata, quale legale rappresentante di una società, dalla concessionaria "S.E.I.T. Parma S.p.A.". Spiegava che aveva dovuto recarsi all'uopo personalmente presso la sede della "S.E.I.T.", esibire un documento di riconoscimento e dimostrare, producendo tanto di certificazione autenticata di non facile reperimento, la sua qualità di legale rappresentante della società creditrice. Si domandava quindi l'esponente se non fosse meno burocratico effettuare il rimborso a mezzo di assegno bancario non trasferibile, da inviarsi dal Concessionario alla società od alla ditta interessata, presso la sua sede legale. Con nota del 27 febbraio 2003, la "S.E.I.T.", informata da questo Garante delle doglianze della sig.ra Gorreri, riferiva che aveva operato il rimborso correttamente, nell'osservanza degli artt. 26 e 57 bis del d.lgs. n° 112/99, nonché della Circ. n° 97/E del 20 novembre 2001, emessa dalla Direzione Centrale - Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate. Nell'auspicare anch'essa la semplificazione della predetta incombenza, la "S.E.I.T." suggeriva, all'uopo, che fosse autorizzata l'emissione di assegni di traenza a favore dei creditori d'imposta, con validità prefissata in 60 giorni e firma di quietanza da parte degli stessi, e che tali assegni, riscuotibili con le dovute garanzie presso ogni sportello bancario, fossero poi "archiviati", in previsione di possibili contestazioni, dall'istituto di credito che, autorizzato dal Concessionario, li emise.

Il comma 11 dell'art. 13 della legge n° 212/2000 stabilisce che il Garante del Contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'Amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione. Il caso in esame, rendendo per formalismo burocratico farraginoso e disagiata la procedura del pagamento dei rimborsi di imposta, determina senza dubbio per i contribuenti malcontento nonché sfiducia da parte loro verso l'Amministrazione finanziaria.

Ciò, incidendo sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti ed avendo rilievo nel campo delle politiche fiscali - con riferimento all'art. 13-bis aggiunto alla legge n° 212/2000 dell'Finanziaria 2003 -, induce questo Garante ad intervenire per proporre lo snellimento e la semplificazione del predetto servizio nel senso suggerito dalla Concessionaria: pagamento dei crediti di imposta mediante assegni di trattenuta esigibili con le garanzie di legge presso qualsiasi istituto bancario e da "archiviarsi" a cura di quello autorizzato ad emetterli dal concessionario.

La proposta, prima di essere oggetto delle Relazioni semestrali ed annuali a redigersi da questo Garante, va rivolta al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, perché ne promuova l'attuazione da parte del competente Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con opportuna disposizione regolamentare.

P. Q. M.

In accoglimento della segnalazione fatta dalla sig.ra Gorreri Federica, formula la proposta di cui alla parte motiva della presente risoluzione, rivolgendola per l'attuazione al Direttore Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate. Dispone che la risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria al predetto Direttore, alla sig.ra Gorreri Federica ed al legale rappresentante della "S.E.I.T. Parma S.p.A.".

Così deliberato in Bologna il giorno

10 APR. 2003

Il Presidente estensore

(dott. Vito Aliano)

[Firma]

Il Segretario

(dott. Antonino Floriggio)

[Firma]

Depositata in segreteria il giorno

10 APR. 2003

AII,D)

Risoluzione n.305 del 13.06.02 Ricorso n. 32/02 del 25.3.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 25 marzo 2002 dal
sig. Biolcati Franco;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con atto a rogito notar Coccioli del 18 dicembre 1981 l' "Associazione Club La Torre" di Copparo, alienando alla "Tennis Club La Torre S.r.l." gli immobili e le attrezzature della propria attività sportiva, versò l'I.V.A. sui prezzi convenuti, in ragione di lire 21.750.000 e, rispettivamente, di lire 314.577. Il 5 marzo 1982 la "S.R.L. La Torre", presentando regolare denuncia I.V.A., espose un credito d'imposta dell'importo di lire 22.668.000.

L'11 maggio successivo l'Ufficio I.V.A. di Ferrara, effettuando verifica presso la "S.r.l. La Torre", rilevò però che nel contratto stipulato era configurabile una cessione di azienda, assoggettabile ad imposta di registro, e disconobbe quindi il diritto alla detrazione dell'I.V.A. erroneamente corrisposta.

La società cessionaria provvide indi al versamento dell'imposta di registro, chiedendo conseguentemente il rimborso dell'I.V.A. indebitamente versata dall'associazione cedente. L'istanza fu respinta per difetto di legittimazione attiva ed il provvedimento fu confermato dall'adita Commissione Tributaria di 1° grado di Ferrara, con sentenza del 2 dicembre 1998.

Anche l'associazione cedente richiese la restituzione dell'I.V.A., ma l'istanza fu rigettata, questa volta in quanto presentata tardivamente, oltre il termine di decadenza di cui al comma 6 dell'art.16 del d.P.R.n.636/1972.

Con esposto del 21 marzo 2002 il sig. Biolcati Franco, quale legale rappresentante dell'Associazione La Torre, ha interessato della vicenda questo Garante del Contribuente, insistendo nel richiedere il rimborso dell'I.V.A. indebitamente corrisposta e denunciando l'illiceità del comportamento del Direttore dell'Ufficio di Ferrara che glielo ha rifiutato.

Nel corso dell'istruttoria il sig. Biolcati è stato sentito a chiarimento dal Collegio e sono state chieste informazioni all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate sulle domande di rimborso con effetto interruttivo del decorso prescrizione del medesimo consecutivamente presentate.

L'esposto merita di essere preso in considerazione.

Nel disattendere la prima (rituale) istanza di rimborso presentata il 14 giugno 1986 dal Sig. Biolcati, quale legale rappresentante dell'Associazione La Torre, l'Ufficio I.V.A. di Ferrara eccipì la prescrizione (rectius: la decadenza) biennale prevista dal comma 6 dell'art. 16 d.P.R. n. 636/72.

La disposizione, pur riguardando i versamenti diretti - "avuti luogo, cioè, senza preventiva imposizione", secondo la novella del 1981-, non è tuttavia applicabile nella specie, non essendoci mai stata od essendo venuta meno, comunque, la causa del versamento.

Si verte pertanto ex art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale, siccome riconosciuto con la Risoluzione 5 luglio 1989, n. 355961, della Dir. gen. Tasse ed Imposte indirette sugli affari, Div. XVI, e devoluto peraltro alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e non già alle commissioni Tributarie, secondo la costante giurisprudenza.

Ciò precisato, va preso atto che, per le istanze di rimborso ed i solleciti continuativamente inoltrati dal Sig. Biolcati, il decorso prescrizione decennale, essendo stato interrotto ex art. 2943 c.c., non s'è ancora, allo stato, compiuto.

Valgono, all'uopo, come atti interruttivi, le istanze indicate nella nota 28 maggio dell'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, segnatamente, quelle del 16 febbraio e del 4 marzo 1991, del 14 febbraio e del 17 novembre 1992 e, da ultimo, la domanda di rimborso del 16 agosto 1993 (cfr. documentazione allegata alla nota del 28 maggio 2003 cit.). Che differisce la scadenza del periodo prescrizione decennale al 15 agosto p.v., sempre che non intervengano intanto altri atti o fatti interruttivi.

La conseguenza è che, esclusa l'ipotesi della prescrizione, questo Garante deve proporre al competente Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 legge 212/2000, l'attivazione dell'autotutela per il soddisfacimento del diritto di credito spettante incontestabilmente al sig. Biolcati, nella qualità; con le conseguenze di legge.

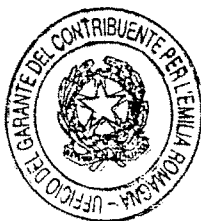
P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Biolcati Franco, propone all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate l'attivazione dell'autotutela per il rimborso del credito riconosciuto all'esponente, oltre che per il pagamento degli interessi di legge.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata a cura della Segreteria all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 5 giugno 2003

Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)



Il Presidente esenzore

(dott. Vito Aliano)

H. Aliano

Depositata in segreteria il giorno 19 GIU. 2003

All.E)

Risoluzione N. 312 del 01.07.2003 - Ricorso N.155/02 del 18.11.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 18 novembre 2002
dal rag. Nicola Tedoldi Bertolini per conto del sig. Volpicelli Giancarlo;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Il sig. Volpicelli Giancarlo versò erroneamente l'ICI per gli anni 1994,1995,1996,1997,1998 e 1999 al Comune di Vigolzone, anziché a quello di Vernasca, chiedendone poi, l'11 novembre 1999, la restituzione.

In parziale accoglimento dell'istanza, il Comune di Vigolzone restituì le somme versate dall'11 novembre 1996 al 1999, in complessive lire 1.211.000 -oltre al pagamento degli interessi legali-, trattenendo invece quelle versate antecedentemente, per l'intervenuta prescrizione triennale ex art. 13 legge n.504/1992.

Propose ricorso il sig. Volpicelli e la Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, con sentenza del 22 gennaio 2001, condannò il Comune di Vigolzone a rimborsargli le somme trattenute.

Con sentenza del 5 giugno 2002 la Sezione Staccata di Parma della Commissione Tributaria Regionale riformava però, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Vigolzone, la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo applicabile la prescrizione triennale, in quanto specificamente prevista in materia tributaria, in deroga a quella decennale ordinaria stabilita dal codice civile.

Con esposto del 5 novembre 2002 il rag. Tedoldi Bertolini Nicola, consulente tributario del sig. Volpicelli, ha posto la predetta sentenza all'attenzione di questo Garante del Contribuente, il quale, intervenendo, ha chiesto al Comune di Vigolzone se intenda rivedere il provvedimento di diniego dell'autotutela domandata dall'interessato.

Ha risposto il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, con nota del 15 febbraio 2003, riferendo che, per la verificata prescrizione triennale prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 504/92, siccome correttamente interpretato dalla Sezione Staccata di Parma della Commissione Tributaria Regionale, è impossibile restituire al sig. Volpicelli le somme da lui versate a titolo di I.C.I. dall'1 gennaio 1994 all'1 luglio 1996.

La segnalazione fatta dal rag. Tedoldi Bertolini nell'interesse del sig. Volpicelli merita di essere presa in considerazione.

Per negare la restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo 1994 - 1996 l'Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone sostiene l'applicabilità della prescrizione triennale di cui al comma 1 dell'art. 13 d.lgs.504/92, avvalendosi dell'interpretazione data a tale norma dalla Commissione Tributaria Regionale.

Siffatta interpretazione è però aberrante, in quanto l'invocata prescrizione triennale riguarda, all'evidenza, versamenti non dovuti, effettuati con riferimento ad un rapporto giuridico - tributario esistente, per una causa, cioè, che li giustifichi. Mentre nel caso in esame manca del tutto per i versamenti eseguiti dal sig. Volpicelli a favore del Comune di Vigolzone la causa debendi.

Per cui si verte in tema di indebito oggettivo, sottoposto a prescrizione decennale ordinaria (artt. 2033 e 2947 c.c.), siccome riconosciuto anche in materia tributaria dal Min. Fin., con la Risoluzione 5 luglio 1989, n. 355961, della Dir. Gen. Tasse ed Imposte indirette sugli affari, Div. XVI, e devoluto inoltre alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, piuttosto che a quella delle Commissioni Tributarie, secondo la recente, consolidata giurisprudenza.

Trattasi, più precisamente, di indebito soggettivo ex latere accipientis - id est: di pagamento di un debito oggettivamente esistente, effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore-, assimilabile, in tutto, all'indebito oggettivo (v., fra le altre, Cass.Civ., Sez. 1, 12 maggio 1998, n. 4760; Cass.Civ., Sez. 1^a, 11 marzo 1987, n. 2525).

La conseguenza è che l'Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone non può continuare a trattenere, illegittimamente, non essendo, peraltro, ancora maturata la prescrizione decennale, le somme delle quali venne in possesso per mero errore e che avrebbe dovuto subito restituire al sig. Volpicelli oppure trasmettere al Comune creditore dell'I.C.I. Ciò sembra suggerire il Comunicato stampa del 12 luglio 1995 del Ministero delle Finanze: "... per coloro che avessero riscontrato di avere effettuato il versamento I.C.I. ad un Comune nel quale il concessionario della riscossione è variato non è previsto alcun ulteriore adempimento, nè tanto meno alcuna sanzione. Gli importi erroneamente versati Saranno riversati, a cura dell'A.F. e del consorzio ANCI-CNC, sui conti correnti intestati ai nuovi concessionari della riscossione dei diversi ambiti territoriali". Non è certo il caso in esame, ma il Comunicato stampa prevede tuttavia l'ipotesi dell'errore nel versamento dell'imposta ed indica il modo per ovviarne attraverso appunto il "riversamento" delle somme.

Questo Garante, curando, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che i rapporti fra contribuenti ed uffici fiscali siano di fiducia e non siano invece incrinati da irregolarità, scorrettezze od altri comportamenti negativi serbati da questi ultimi, deve invitare formalmente l'Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone a restituire al sig. Volpicelli, in via di autotutela, le somme indebitamente percepite; con il pagamento degli interessi legali, dalla domanda al saldo.

P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dal rag. Tedoldi Bertolini Nicola per il sig. Volpicelli Giancarlo, rivolge all' Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone l'invito di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, all'esponente ed al predetto ufficio.

Così deliberato in Bologna, il 1 luglio 2003.

Il Segretario
(dott. Antonino Longo)



Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)



Depositata in segreteria il giorno 1 luglio 2003.

All.F)

Risoluzione N. 347 /03 del 16.9.2003 – Ricorso N. 124/03 del 9.06.2003



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 9 giugno 2003 dal
sig. Landi Luigi;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Il Sig. Landi Luigi di Bologna, effettuando, nel novembre del 1984, il versamento dell'acconto Ilor, per lire 460.000, utilizzò erroneamente il modulo per l'addizionale Ilor.

Nel maggio del 1985, rendendosi conto, in occasione della denuncia dei redditi del 1984, dell'errore, riferì la circostanza ad un funzionario dell'Ufficio delle Imposte, il quale gli consigliò di versare l'intera somma dovuta per l'Ilor del 1984, pari a lire 510.000, e di chiedere, nel contempo, il rimborso della somma di lire 460.000 alla competente Intendenza di Finanza.

In seguito il contribuente si recò ripetutamente all'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate per sollecitare il rimborso, ma nessuno di quei funzionari, sempre promettendoglielo, gli disse mai di presentare formale istanza di messa in mora, onde interrompere il decorso prescrizione.

Il 29 marzo 1989 il sig. Landi dovette pagare inoltre lire 43.000 per il ritardato versamento dell'acconto Ilor, risultato corrisposto in unica soluzione, nel maggio del 1985.

Il 23 ottobre 1997 il Sig. Landi pensò bene di presentare una seconda richiesta (scritta) di rimborso, cui fece seguito un sollecito inoltrato al Centro di Servizio di Bologna il 16 marzo 1999.

Fu informato infine dalla nota 26 maggio 2003 dell'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate dell'estinzione per prescrizione del suo credito ex art. 2946 c.c.

comportamenti negativi della stessa amministrazione, accertando tali carenze ed intervenendovi. Non svolge al contrario mansioni di assistenza tecnica al contribuente o di consulenza tributaria, né esercita le funzioni di giustizia tributaria, demandate alle Commissioni Tributarie e/o all'A.G.O., cui non può sostituirsi, né sovrapporsi.

Non è tuttavia precluso al Garante di rilevare, svolgendo il proprio compito istituzionale, l'illegittimità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione finanziaria, che, in quanto vistosa ed inescusabile, può integrare una scorrettezza.

E' il caso in esame, evidente ed ingiustificabile essendo l'illegittimità della compensazione operata dal Concessionario. Il quale a torto invoca l'applicazione della Direttiva 2 giugno 1995, che, recependo la normativa del codice civile, riguarda l'in genere delle compensazioni e, segnatamente, il caso del rimborso da effettuarsi dal Concessionario a favore del soggetto moroso nel pagamento di imposte iscritte a ruolo (cfr. pag.5, prg. 1° delle Direttiva).

Del tutto diversa e particolare è invece l'ipotesi della compensazione fra credito di imposta verso il fallito già iscritto a ruolo all'atto della dichiarazione di fallimento e credito di imposta della curatela fallimentare verso l'Erario (od il Concessionario); perché questo è credito di massa, da soddisfarsi in prededuzione, mentre quello è credito (soltanto) privilegiato, da insinuarsi allo stato passivo della procedura. La compensazione fra i due crediti è pertanto inammissibile ex art.56 l.f., per difetto dei requisiti della reciprocità e dell'antioriorità alla dichiarazione di fallimento delle fonti delle situazioni giuridiche contrapposte, secondo dottrina e giurisprudenza (Cass., Sez.1^a, 11 aprile 1991, n.3818, in Giust.civ., 1991, I, 2018).

L'improcedibilità dell'azione esecutiva esattoriale e, indi, l'illegittimità della compensazione stragiudiziale operata dal Concessionario sono peraltro sancite in subjecta materia dal comma 2 dell'art.4 d.l.n.414/81 (convertito nella legge n.544/81), che prevede, siccome interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'impossibilità di iniziare o proseguire, dopo l'emanazione del provvedimento di apertura della procedura dell'amministrazione straordinaria, ogni azione esecutiva individuale, anche in deroga a quanto stabilito da leggi speciali; con la conseguente impossibilità di applicazione dell'art.51 d.P.R. n.602/73, in relazione al comma 1 dell'art.51 l.f. (Cass. Ci., Sez. Un., 9 giugno 1995, n.6498, in Giust.civ., Mass.1995, fasc.6).

Il predetto provvedimento, come -del resto- tutti quelli di apertura delle procedure concorsuali, vale così a separare l'amministrazione straordinaria, con le situazioni ed i rapporti giuridici connessi, da quella precedente, attribuendo ad essa una diversa ed autonoma posizione giuridica, se non proprio una distinta soggettività.

Dunque: il Concessionario effettuò illegittimamente la compensazione, soddisfacendosi, altrettanto indebitamente del credito tributario, ancora inesigibile, che avrebbe potuto e dovuto, invece, soltanto insinuare, in via sia pure privilegiata, al passivo dell'amministrazione straordinaria.

Questa è la censura che il Garante deve muovere alla "Ge.Ri.Co." per il conseguimento della finalità auspicata dal comma 6 dell'art.13 legge n.212/2000 cit., rendendone edotta, per quanto di competenza la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate.

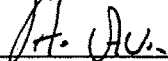
P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dai sigg.Gnudi Piero, Guidi Guidalberto e Maffei Alberti Alberto, quali commissari governativi della "Simimpianti S.p.a." di Bologna, messa in amministrazione straordinaria con d.m. del 5 settembre 1995, rivolge alla "Ge.Ri.Co.", concessionario nella zona della riscossione delle imposte, la censura di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che

questa sia comunicata in copia integrale agli esponenti, al Concessionario e , per quanto di competenza, alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna il giorno 9 settembre 2003

Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)



Il Segretario
(dott. Antonio Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 16 settembre 2003

All.G)

Risoluzione N.348/03 del 16/09/2003 – Ricorso N. 121/02 del 20.09.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri – componente
dott. Augusto Fiordelisi – componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 20 settembre 2002
dalla Soc. Simimpianti S.p.a.;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

La “Simimpianti S.p.a.” di Bologna, messa in amministrazione straordinaria, con d.m. del 5 settembre 1995, chiese alla “Ge.Ri.Co.”, locale concessionario della riscossione delle imposte, il rimborso dell’I.V.A. risultata a proprio credito dalla dichiarazione annuale presentata per il 2001.

Rispose il Concessionario, con nota del 31 luglio 2002, facendo presente di avere operato la compensazione fra il credito fatto valere ed i debiti di imposta della società relativi all’anno 1994 ed iscritti a ruolo, a mente della Direttiva 2 giugno 1995 della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate –n.19372 di prot.-.

Ciò premesso, i Commissari Governativi della “Simimpianti”, nelle persone dei sigg. Gnudi Piero, Guidi Gilberto e Maffei Alberti Alberto, sostenendo che le disposizioni di cui all’art.56 l.f. ed all’art.4 comma 2 d.l. n.414/81 (convertito nella legge n.544/81) non consentono la compensazione fra debiti insorti prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria e crediti della società maturati nel corso della procedura, chiedevano a questo Garante del Contribuente, con esposto del 13 settembre 2002, di esprimere il proprio parere al riguardo e di suggerire eventualmente l’iter da seguire per far valere il diritto al rimborso.

Questo Garante, intervenendo, ha interessato della questione sollevata, con nota del 2 gennaio 2003, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, acquisendo agli atti la menzionata Direttiva.

L’esposto merita di essere preso in considerazione.

Occorre precisare che il Garante del Contribuente cura, ai sensi del comma 6 dell’art.13 della legge n.212/2000, che i rapporti fra Amministrazione finanziaria (non esclusi gli Uffici tributi degli Enti locali, i Concessionari della riscossione delle imposte ed i Reparti operanti della Guardia di Finanza) e contribuenti siano di fiducia e non siano incrinati da irregolarità, disfunzioni, scorrettezze od altri

Ciò il sig. Landi denunciava con esposto del 5 giugno 2003 a questo Garante del Contribuente, chiedendone l'intervento.

Con nota del 19 giugno 2003 il Settore Gestione Tributi dell'Agenzia Regionale delle Entrate, fornendo i chiarimenti richiesti da questo Garante, ha confermato il contenuto della menzionata missiva inviata al contribuente dall'Ufficio di Bologna 3. Ha tuttavia prospettato a questo Garante la possibilità "di fornire elementi interruttivi della prescrizione ed eventuali riferimenti normativi sulla base dei quali fondare il presupposto del diritto al rimborso".

Va detto innanzitutto, con riferimento alla questione prospettata, che, eccependo la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., l'Amministrazione finanziaria ammette, per implicito, che si verte nella specie in tema di indebito oggettivo, di pagamento effettuato, cioè senza causa o rimastone privo per fatto sopravvenuto (art. 2033 c.c.).

Va poi rilevato che il caso in esame integra tale seconda fattispecie, essendosi concretato l'indebito quando, a seguito dell'ultimo versamento di lire 43.000 richiesto al sig. Landi ed in conseguenza della definizione del rapporto tributario Ilor del 1984, il primo pagamento di lire 460.000 eseguito dal contribuente restò senza causa e risultò indebito. Dunque il decorso prescrizione decennale ebbe inizio soltanto il 29 marzo 1989, con il versamento delle lire 43.000, non prima; fino a tale data il pagamento delle lire 460.000, eseguito dal sig. Landi (sia pure con modalità erronee) per adempiere all'obbligazione tributaria ed utilizzabile comunque, come tale, dall'Amministrazione finanziaria, ebbe -eccome!- una causa. La conseguenza è che l'istanza di rimborso presentata dal contribuente il 23 ottobre 1997 ebbe, come messa in mora, è effetto di interrompere il decorso prescrizione decennale; che -ripetesi- inizio il 29 marzo 1989, non prima.

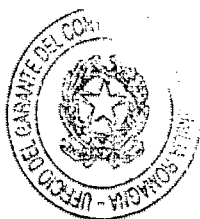
Devesi proporre pertanto, nessuna prescrizione essendosi verificata a tutt'oggi, che l'Amministrazione finanziaria rimborsi in via di autotutela al sig. Landi la somma da questo indebitamente versata; oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Ciò, a riparazione della manifesta ingiustizia subita dal contribuente e per la finalità di cui al comma 6 dell'art. 13 della legge n. 212/2000.

P. Q. M.

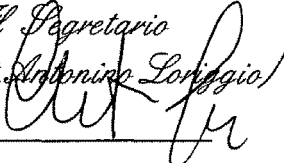
In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Landi Luigi, richiede che il Settore Gestione Tributi - Ufficio Servizi al contribuente della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate provveda a rimborsare in via di autotutela il credito per Ilor 1984 fatto valere dal medesimo contribuente, nonché pagare gli interessi di mora, dalla domanda al saldo; dispone che della presente risoluzione sia data comunicazione al predetto Ufficio ed all'esponente, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna, il 2 settembre 2003



Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)
H. Aliano

Il Segretario
(dott. Antonio Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 16.09.2003

All.H)

Risoluzione N. 350 /03 del

16 SET. 2003

Ricorso N. 1/03 del 07.01.2003



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 7 gennaio 2003 dalla
sig.ra Milledì Bisi Tabacchi;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Il 19 marzo 1998 la sig.ra Bisi Milledì, erede ex lege di Bisi Giuseppe, deceduto il 4 dicembre 1997, presentò denuncia di successione all'Ufficio del Registro di Ferrara, dichiarando beni immobili del valore di lire 78.000.000 e versando imposte ipocatastali per complessive lire 2.550.000.

Il giorno successivo la sig.ra Bisi, rendendosi conto di avere erroneamente indicato nella denuncia di successione la quota del 50% di eredità di spettanza della sig.ra Camattari Elves, vedova del de cuius, presentò dichiarazione in rettifica e domandò poi, con istanza dell'8 aprile 1998, il rimborso delle imposte risultate indebitamente versate.

Il rimborso, proposto il 28 settembre 1998 dall'Ufficio del Registro di Ferrara alla Sezione Staccata locale della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, non è stato, a tutt'oggi, ancora effettuato.

Ciò ha segnalato la sig.ra Bisi a questo Garante del Contribuente, con esposto del 7 gennaio 2003.

Questo Garante, intervenendo, ha domandato all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate chiarimenti sul ritardo nella liquidazione del rimborso in esame.

Con nota del 28 febbraio 2003 l'Ufficio di Ferrara ne ha indicato la causa nell'insufficiente stanziamento dei fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria, allegando all'uopo "prospetto riepilogativo della situazione richieste fondi e relativi accreditamenti per gli anni dal 1999 al 2003".

Da tale dettagliato rendiconto risulta la regolarità e correttezza dell'operato dell'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, cui nessuno appunto può essere mosso: la scorrettezza e' imputabile invece, prima che agli Organi Centrali dell'Amministrazione, all'(allora)Ufficio del Registro di Ferrara, che avrebbe potuto e dovuto promuovere, d'ufficio, la procedura del rimborso, riguardando esso un indebito oggettivo, un pagamento cioè eseguito senza causa (art.2033 c.c.), nello stesso momento in cui la contribuente dichiarava di volere -si noti- non già rettificare, ma correggere soltanto la denuncia di successione, contenente un puro e semplice errore materiale.

Così comportandosi -appropriandosi di imposte erroneamente corrisposte e, più di tutto, tardando a restituirle per ragioni contabili o, peggio ancora, per ingiustificabili intoppi di carattere burocratico-, l'Amministrazione finanziaria non acquista certo credibilità presso i contribuenti. Mentre i rapporti fra questi e quella debbono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede, secondo il disposto di cui al comma 1 dell'art.10, e debbono essere "di fiducia" e non "incrinati" da scorrettezze o da altri comportamenti negativi della stessa A. F., secondo l'auspicio contenuto nel comma 6 dell'art.13 della legge n°212/2000.

Ciò considerando, questo garante del Contribuente deve raccomandare tuttavia all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, pure riconoscendone l'estraneità al disservizio, la sollecita liquidazione del credito d'imposta.

P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dalla sig.ra Bisi Milledi Tabacchi, raccomanda all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate di provvedere con la sollecitudine possibile, alla liquidazione del credito d'imposta fatto valere dalla predetta esponente.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale all'Ufficio di Ferrara ed alla sig.ra Bisi, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna, il 7 SET. 2003



Il Presidente estensore
(dott.) Vito Aliano
V. Aliano

La Segretaria

Il Funzionario tributario

(Carlotta Fassoni)

Carlotta Fassoni

Depositata in segreteria il giorno 13 SET. 2003

Risoluzione N. 422/03 del 9.12.2003 – Ricorso N.169 /03 del 2.9.2003

All.I)

*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna**nelle persone dei sigg.:**dott. Tito Altiano - presidente
gen. Nicola Fibesini - componente
dott. Augusto Fioridati - componente*

Con esposto del 2 settembre 2003, il sig. Del Chicca Mario segnalava a questo Garante del Contribuente che nei suoi confronti erano stati emessi illegittimamente, nonostante l'intervenuta decadenza, due avvisi di accertamento relativi all'applicazione della minimum-tax per i redditi percepiti nel 1992 e 1993, che sarebbero dovuti essere denunciati con il Mod. 740/96 presentato l'anno successivo.

Lamentava inoltre l'esponente che il Concessionario avendo ricevuto il ruolo il 28 dicembre 2000 (data del visto di esecutorietà) lo aveva posto in esecuzione soltanto il 30 agosto 2003.

* * * * *

Con nota del 2 ottobre 2003, il Settore Gestione Tributi della Direzione Regionale Emilia Romagna, interpellato da questo Garante sul contenuto dell'esposto, ha riferito che in virtù dell'art. 9 della legge n° 448/98, erano stati effettuati tempestivamente, sia il controllo della dichiarazione dei redditi, sia la consegna del ruolo al Concessionario, avvenuta questa il 28 dicembre 2000, con l'apposizione del visto di esecutorietà, e che altrettanto tempestivamente era stata notificata la cartella di pagamento, in quanto l'art. 1 del D.lgs. n° 193/01, modificando l'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, non prevede più alcun termine di prescrizione per la notifica della cartella, valendo al riguardo la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c.

* * * * *

L'esposto merita di essere accolto.

Erra invero l'Ufficio Impositore quando richiama il comma 1 dell'art. 9 della legge n° 448/98; viene invece in applicazione il comma 2 dello stesso art. il quale prevede, fra l'altro, che il termine di iscrizione dei ruoli che scadono, come nella specie, il 31/12/98, sono prorogati al 30 giugno 1999.

Sicché l'iscrizione a ruolo, effettuata il 28 dicembre 2000, è tardiva ed illegittima.

Illegittima ed intempestiva è altresì la notificazione del ruolo eseguita dal Concessionario, perché la cartella di pagamento sarebbe dovuta essere notificata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, siccome modificato dall'art. 11 del D. lgs. n° 46/99, mentre la cartella esattoriale fu notificata soltanto il 30 agosto 2003.

Ancor più aberrante è l'assunto dell'Ufficio secondo cui l'art. 1 del D.lgs. n° 193/01, non prevedendo alcun termine, farebbe venire in applicazione il più ampio termine di prescrizione decennale.

Non si comprende invero come possa prendersi in considerazione, in subjecta materia, una prescrizione di carattere squisitamente civilistico, qual è quella prevista dall'art. 2946 c.c.

Secondo tale assunto il contribuente potrebbe essere perseguito dal Fisco indefinitivamente, senza limiti temporali, quanto meno per quindici anni (anni 4+1+10), in spreto a quanto stabilito peraltro dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n°107 del 1° aprile 2003.

La conclusione è che questo Garante, in presenza di illegittimità dell'operato dell'Ufficio Impositore, deve invitare quest'ultimo onde superarle, ed ad attivare l'autotutela, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge 212/2000.

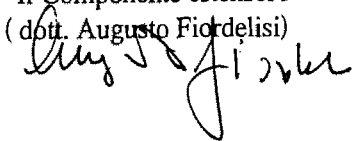
Questo è l'invito che il Garante deve rivolgere, per evidenti ragioni di giustizia, al settore Gestione Tributi della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

P. Q. M.

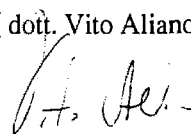
Accoglie l'esposto e dispone che la presente risoluzione sia trasmessa , in copia integrale, a cura della Segreteria, all'Ufficio Finanziario ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna il 9 dicembre 2003

Il Componente estensore
(dott. Augusto Fiordelisi)



Il Presidente
(dott. Vito Aliano)



Il Segretario
(dott. Antonino Eoriggio)



Deposita in segreteria il giorno 18.12.2003

All.L/1)

Risoluzione N. 48 del 28.03.02 – Ricorso N. 45 del 25.09.01



*Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna
nelle persone dei sigg.:*

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione presentata a questo Ufficio il giorno 25 settembre 2001,
dal signor Bollani Roberto;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con duplice esposto del 22.09. – 11.10.2001, inviato al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza, nonché alla locale Agenzia delle Entrate e trasmessa, per conoscenza, a questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, il sig. Bollani Roberto, presidente del consiglio di amministrazione della "Foritex S.r.l.", chiedeva ex art. 12 della legge n° 212/2000 di prendere cognizione dei "gravi indizi" in base ai quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza aveva autorizzato la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni ad eseguire, procedendo alla verifica fiscale della predetta società, perquisizione domiciliare nei suoi confronti. Precisava l'esponente che aveva potuto prendere cognizione di tale autorizzazione, ma non anche dei motivi che ne avevano giustificato il rilascio.

Rispondeva l'Agenzia delle Entrate di Piacenza, con nota del 12 ottobre 2001, comunicando di non essere in possesso della documentazione relativa all'eseguita perquisizione domiciliare.

Con nota del 5 ottobre 2001, il Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni faceva invece presente al sig. Bollani che, non essendo competente a formare od a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento, cioè, l'avviso di accertamento, non poteva essere neppure destinatario, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del d.P.R. n° 352 del 1992, di richieste di accesso ai relativi documenti amministrativi.

- - - - -

L'esposto merita di essere accolto.

Risulta dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria condotta da questo Garante che il Procuratore della Repubblica di Piacenza autorizzò "l'accesso all'abitazione privata" del sig. Bollani, legale rappresentante della "Foritex", ritenendo che gli elementi esposti nella nota della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni in data 15 giugno 2001, n° 3113/2270 di prot., fossero idonei a configurare "gravi indizi" di violazione alla normativa tributaria in materia di II. DD. e di IVA, ai

ensi, rispettivamente, degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n° 600/73 e degli artt. 52, 63 e 75 del d.P.R. n° 633/72.

Trattasi quindi di accesso autorizzato ed eseguito in locali adibiti ad abitazione privata, mentre l'art. 12 della legge n° 212/2000 richiamato dal sig. Bollani nel suo esposto riguarda – nella dizione del comma 1 – “tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali”.

Non si può tuttavia dubitare, neppure minimamente, dell'applicabilità di detto art. alle perquisizioni domiciliari, che fanno parte nel contesto della menzionata normativa – segnatamente, dell'art. 52 del d.P.R. n° 633/72 – del novero degli accessi, ispezioni e verifiche in genere e che, incidendo nella sfera della libertà personale, in quanto il domicilio è tutela spaziale della persona, a maggiore ragione esigono di essere tutelate, in linea con il principio di cui all'art. 24 Cost.

Lo Statuto dei diritti del contribuente è pertanto estensibile alle perquisizioni domiciliari autorizzate dal Procuratore della Repubblica nell'ambito degli accertamenti di carattere tributario e certa è, di conseguenza, la competenza in materia del Garante del Contribuente. Che, a norma del comma 9 dell'art. 13 della predetta legge, ha il potere-dovere di richiamare gli Uffici, non esclusa – si intende – la Guardia di Finanza, al rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, siccome regolate, queste, dall'art. 12 s.l.

Il comma 2 di tale art. riconosce, in particolare, al contribuente il diritto di essere informato, quando viene iniziata la verifica, delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto di essa.

Nel caso in esame al sig. Bollani fu esibita e consegnata, in copia, all'atto della verifica fiscale della “Fortex”, l'autorizzazione della perquisizione domiciliare a suo carico. Non gli furono resi noti, invece, i “gravi motivi” che la giustificavano e che non risultavano esplicitamente dal relativo provvedimento, recependoli, questo, dalla nota del 15 giugno 2001 – n° 3113/2270 di prot.-, con la quale la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni aveva chiesto la predetta autorizzazione al Procuratore della Repubblica; né egli rivolse invero specifica richiesta in proposito.

Ciò non impedisce tuttavia al contribuente di far valere ora, con l'esposto in esame, il suo diritto ad essere informato delle ragioni (id est: dei “gravi motivi”) che legittimarono la perquisizione domiciliare autorizzata nei suoi confronti, non essendo ipotizzabile in merito alcuna decadenza.

Nel rispetto di tale diritto, la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta, pertanto, ad informare il sig. Bollani dei motivi in base a cui fu richiesta ed autorizzata la perquisizione domiciliare, quali risultano dalla nota del 15 giugno 2001, n° 3113/2270 agli atti dello stesso Comando.

Tale è il “richiamo” che questo Garante deve rivolgere ex comma 9 dell'art. 13 legge n° 212/2000 alla Guardia di Finanza.

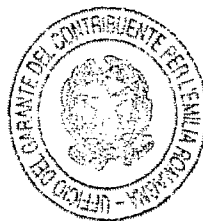
P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Bollani Roberto, dichiara che la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta ad informare quest'ultimo dei motivi in base ai quali fu richiesta ed autorizzata a carico del medesimo la perquisizione domiciliare.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, al Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni, al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 28.03.2002.

Gazzoni



*Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)*

H. Aliano

*La Segretaria
(rag. Carlotta Fassoni)*

Carlotta Fassoni

Depositata in segreteria il giorno 28.03.2002.

All.L/2)



*Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

Bologna, 5 agosto 2002

Prot. n.661/02

Al Comando Regionale della
Guardia di Finanza dell'Emilia Romagna
40100 BOLOGNA

Al Comando Brigata G. di F. di
Castel San Giovanni (PC)

e p.c.

Alla Procura della Repubblica di
PIACENZA
(in riferimento a nota n°6719/2270 del 16/1/2002 del
Comando Brigata G.d.F. di Castel San Giovanni-PC)

Al Comando Provinciale della G.d.F. di Piacenza

Al Comando Compagnia della G.d.F. di Piacenza

.....

Oggetto: Perquisizione domiciliare BOLLANI Roberto /Risoluzione n°48 del 28/03/02. Ricorso n° 45 del 25/9/01.

(Riferimento al foglio n° 21953/221 di prot. del 22/05/02 del Comando Regionale della G.di F. in indirizzo)

.....

Con la risoluzione n° 48 del 28 marzo 2002 questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, accogliendo l'esposto presentato dal sig. Bollani Roberto, dichiarò che costui ha diritto a conoscere, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge n° 212/2000, le ragioni per le quali la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni aveva effettuato perquisizione domiciliare nei suoi confronti, in base ad autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica di Piacenza ex artt. 32 e 33 d.P.R. n°600/73 e 52, 63 e 75 d.P.R. n° 633/72.

contribuente ha diritto di essere informato, cioè, dei motivi dell'autorizzazione, che non risultano indicati invero nel provvedimento pure esibitogli e consegnatogli in fotocopia all'atto della perquisizione, recependoli esso dalla relativa richiesta formulata dai militari operanti con la nota del 15 giugno 2001, n° 3113/2270.

Il Comando di brigata della Guardia di Finanza avrebbe potuto interessare anche dell'esecuzione della Risoluzione il Magistrato requirente, quale autore della motivazione del provvedimento e competente, per ciò, ad autorizzarne la comunicazione al sig. Bollani.

E' intervenuto invece nella vicenda codesto superiore Comando, esprimendo nel foglio citato a margine l'avviso che "non sia consentito alla Guardia di Finanza dalla vigente normativa dar corso a quanto richiesto con la risoluzione in parola".

Questo Garante, con riferimento alle questioni oggetto del dibattito positivamente svoltosi fra i suoi componenti e codesto Comando Regionale, assistito dal suo Comitato Tecnico Consultivo, intende osservare quanto segue.

E' stato detto nel corso dell'incontro che questo Garante avrebbe dovuto rivolgersi nell'espletamento dei suoi compiti non già al Comando di brigata di Castel San Giovanni, bensì, direttamente, al Comando regionale, quale suo unico interlocutore, indicando all'uopo l'art. 13 della legge 212 sempre "il comando" od "il comandante di zona" e non potendo, d'altro canto, identificarsi i reparti operativi della Guardia di Finanza con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria di cui al comma 6 di tale art.

Si risponde che l'assunto è smentito proprio da quest'ultima disposizione, la quale stabilisce nell'ultima parte che il Garante del contribuente comunica alla Direzione regionale (dell'Agenzia delle entrate) ed al Comando di zona della Guardia di Finanza l'esito dell'attività svolta, rispettivamente, con gli uffici della Amministrazione finanziaria e con le unità militari operanti relativamente alle irregolarità, disfunzioni, prassi amministrative anomale, scorrettezze o, in genere, ai comportamenti negativi segnalati. Per cui soltanto dopo avere espletato tale attività con gli uffici od i reparti militari operanti interessati – rivolgendo richieste di documenti o di chiarimenti, ecc. – il Garante può, logicamente, comunicarne l'esito.

Ciò significa che il Garante può rivolgersi, svolgendo i suoi compiti istituzionali, direttamente agli uffici amministrativi ed ai reparti militari operanti prim'ancora ed indipendentemente che alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e, rispettivamente, al Comando regionale della Guardia di Finanza.

La piena equiparazione degli operatori civili a quelli militari è proclamata poi, proprio in tema di verifiche fiscali, dal comma 5 dell'art. 12 della legge.

Nel caso in esame questo Garante si è rivolto per l'istruttoria della "segnalazione", prima, e l'esecuzione della Risoluzione, poi, al Comando di brigata della Guardia di Finanza, perché, avendo effettuato la perquisizione domiciliare, esso è ed era, anzi, tenuto – all'atto stesso in cui la iniziava- ad informare il

contribuente delle ragioni che l'avevano giustificata, secondo la dizione del comma 2 dell'art. 12 dello Statuto.

Sicché, vigente tale norma – di rilevanza costituzionale, successiva e, inoltre, di carattere speciale rispetto a quella del d.P.R. n°352/1992 citata -, non è confacente evocare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e ricordare che esso può farsi valere soltanto nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo del relativo procedimento: v'è che, a tenore della disposizione statutaria, il contribuente ha diritto di essere informato invece delle ragioni che abbiano giustificato la verifica, come s'è detto, quando questa viene iniziata e, logicamente, si noti, da chi la inizia!

Non viene neppure in considerazione nella specie quanto statuito dalla Corte di Cassazione relativamente alla natura ed alla sindacabilità del decreto autorizzativo dell'accesso nel domicilio del contribuente emesso dal Procuratore della Repubblica (cfr. SS. UU. N° 8062/1990; Sez. I° civ. n° 12050/1998, da ultimo, Sez. Trib. N° 15230/2001), inerendo tale indirizzo giurisprudenziale – antecedente peraltro alla disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente in esame – al processo tributario ed esaurendosi in effetti l'illogicità, il difetto o l'incongruenza di motivazione del provvedimento nell'invalidità dell'intero procedimento, nonché dell'accertamento con esso (eventualmente) raggiunto.

Mentre la disposizione in esame ha valenza fuori ed indipendentemente dal processo tributario ed anche nell'ipotesi in cui questo non abbia avuto neppure inizio, essendo risultate negative, ad es., le prime indagini e la verifica compiute.

Il sindacato sulla motivazione del provvedimento autorizzativo – id est: sulle "ragioni che l'abbiano giustificato"- non appartiene, ovviamente, a questo Garante, che è organo amministrativo e che non esercita, certo, funzioni di carattere giurisdizionale e, tanto meno, di legittimità. Compete invece al Garante intervenire nello svolgimento dei propri compiti istituzionali onde la menzionata norma abbia attuazione, a tutela dei diritti dei contribuenti.

Un'ultima notazione. Si è discusso altresì, nel corso della riunione, della natura, nonché delle finalità e modalità di esecuzione dell'operazione compiuta dalla Guardia di Finanza di Castel San Giovanni nella casa del sig. Bollani, distinguendosi all'uopo fra accesso all'abitazione per fini tributari e perquisizione domiciliare. Ma "l'accesso all'abitazione privata" fu autorizzato dal Procuratore della Repubblica, alla stregua dell'art. 52 del d.P.R. n°633/1972, "per consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti della verifica fiscale di libri, registri, documenti..."; ed il reperimento è praticamente possibile soltanto attraverso la perquisizione domiciliare. Eseguito per tale finalità, l'accesso all'abitazione non sembra pertanto diverso dalla perquisizione domiciliare.

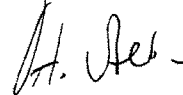
La perquisizione domiciliare e, comunque, l'accesso all'abitazione sono compresi¹⁰¹ nel novero degli accessi, ispezioni e verifiche in genere previsti dal comma 1 dell'art. 12 dello Statuto e tanto più esigono

altà e trasparenza in quanto incidono nella sfera della libertà personale del contribuente. Come già detto nella Risoluzione n° 48.

Che questo Garante deve per ciò confermare.

Il Presidente del Collegio

(dott. Vito Aliano)



All.L/3)

N. NOMINA RELATORE

IL PRESIDENTE

**Guardia di Finanza****COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA****- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni -
Piazza Malpighi, 40123 Bologna 11 - Tel. 051/64451**

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Prot. N. 11.17

Del 28/5/02

Nr. 21953/221 di prot.

Bologna, 22 maggio 2002

OGGETTO: Risoluzione n. 48 del 28.03.2002, ric. N. 45 del 25.09.2001, Bollani Roberto, Borgonovo Val Tidone (PC) - Istanza ai sensi dell'art.12, legge 212/2000 circa verifica della Guardia di Finanza.

**AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER L'EMILIA ROMAGNA****BOLOGNA**

e, per conoscenza

**AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA****PIACENZA****AL COMANDO COMPAGNIA
GUARDIA DI FINANZA**
(riferimento nota n. 4748/221 del 15.04.2002)**PIACENZA****AL COMANDO BRIGATA
GUARDIA DI FINANZA****CASTELSANGIOVANNI**

~~~~~

1. Il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza ha trasmesso a questo Comando la Risoluzione di codesto Ufficio in oggetto richiamata.
2. Al riguardo si ritiene di dovere formulare le seguenti considerazioni.
  - a. Già dal 1990, le Sezioni Unite della Cassazione civile, con sentenza nr. 8062 datata 8 agosto, hanno enunciato il principio secondo il quale il decreto del Procuratore della Repubblica - autorizzativo dell'accesso nel domicilio del contribuente, previsto dagli artt. 52, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - è atto sindacabile dal giudice tributario, in quanto partecipa direttamente della natura amministrativa del procedimento di accertamento tributario, nel quale si inserisce, condizionandone la legittimità.

La necessaria motivazione di tale atto può esaurirsi anche nel semplice richiamo alla nota con la quale la Guardia di Finanza richiede al P.M. l'autorizzazione all'accesso, facendo riferimento alla sussistenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie (cfr., in termini, Cass. Sez. I civ., sent. n. 12050 del 1998, che richiama principi già in precedenza esposti nella sopra citata sentenza della Cassazione SS.UU., ribaditi dalla recente sentenza della Cassazione, Sez. Trib.nr. 15230 del 2 luglio 2001).

L'assenza, l'abnormità, l'insufficienza e l'incongruenza della motivazione si riflettono, escludendola, sulla legittimità dell'autorizzazione del P.M.. Conseguentemente, sussiste il potere-dovere del giudice tributario, che rilevi tali vizi, di dichiarare l'invalidità, dedotta, dell'atto autorizzativo nonché, derivatamente, quello dell'intero procedimento di accertamento basato su prove acquisite a seguito della relativa esecuzione.

Più in generale, la Corte di Cassazione sostiene che attività compiute in ingiustificata violazione del diritto, costituzionalmente garantito, alla inviolabilità del domicilio, non possono essere assunte a basamento di atti impositivi a carico di chi quelle attività illegittime abbia, suo malgrado, subito (cfr. anche Cass. Sez. I civ., sent. n. 7358 del 27 agosto 1998)<sup>1</sup>.

- b. L'accesso per fini tributari ex art. 52, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600<sup>2</sup> è istituito giuridico del tutto diverso, sia per natura, sia per fini, sia per modalità esecutive, dalle perquisizioni ex art. 250 del c.p.p. Queste ultime hanno lo scopo di ricercare corpi di reato e cose pertinenti a questo. L'obbligatorietà di indicare, sia pure con esposizioni sommarie ed approssimative, le fattispecie criminose ed i fatti specifici in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti ai reati, sussiste, in questo caso, poiché la varietà dei motivi a sostegno di una perquisizione ne impone doverosamente la cognizione da parte di chi la subisce e all'atto della stessa<sup>3</sup>.

Nella fattispecie in esame, viceversa, l'atto autorizzativo all'accesso domiciliare, data la particolarità della relativa procedura, può essere sinteticamente motivato ed esaurirsi, come detto, anche nel semplice richiamo alla nota della Guardia di Finanza contenente la richiesta di autorizzazione.

- c. L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992 prevede che il diritto di accesso ai documenti amministrativi può esercitarsi nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. L'accesso agli atti preparatori di un provvedimento tributario è consentito, in particolare, solo quando sia concluso il relativo procedimento; il diritto in parola risulta, pertanto, temporaneamente precluso, ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di differimento ex lege<sup>4</sup>.

Ne discende che la Guardia di Finanza, non essendo competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente - vale a dire, l'avviso di accertamento - non può corrispondere ad alcuna richiesta di atti e/o documenti di natura preparatoria o endoprocedimentale.

<sup>1</sup> Cfr. sentenze della Corte di Cassazione nr. 7791/2001 e nr. 15209/2001.

<sup>2</sup> Cfr. sentenza nr. 12050/1998 della Corte di Cassazione - Sez. I.

<sup>3</sup> Cfr. sentenza nr. 3287/1995 della Corte di Cassazione - Sez. III Penale.

<sup>4</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 1997, n. 433 e 13 luglio 1998, n. 1091; T.A.R. Veneto, Sez. I, 1 dicembre 1999, n. 2258.

Nel caso di specie, il Reparto che ha inoltrato al P.M. la richiesta di accesso domiciliare è stato incaricato di trasmettere tale richiesta al termine della propria attività di verifica fiscale, salvo il segreto investigativo, all'Ufficio finanziario competente ad emettere l'avviso di accertamento.

- d. La funzione di garanzia in ordine alla sussistenza delle ragioni, id est dei gravi indizi, indicati nella richiesta di accesso domiciliare della Guardia di Finanza, è già stata svolta dall'Autorità Giudiziaria, preposta a tutelare l'inviolabilità del domicilio ex art. 14 della Costituzione, mediante l'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale.

Il riferimento a tale richiesta, contenuto nel decreto autorizzativo del P.M., costituisce già motivazione sufficiente e legittima, dato che lo scopo dell'accesso domiciliare è, ipso iure, quello di reperire libri, registri, documenti, scritture, ed altre prove di violazioni di norme tributarie.

3. In conclusione, tenuto conto delle suesposte motivazioni, si è dell'avviso che non sia consentito alla Guardia di Finanza, dalla vigente normativa, dare corso a quanto richiesto con la Risoluzione in parola di codesto Ufficio.
4. Il Comando Brigata di Castelsangiovanni è incaricato di portare a conoscenza del Signor Bollani Roberto il contenuto della presente.

IL COMANDANTE REGIONALE  
Gen. B. Michele Donati

Y: si pompa a 4'  
si dice su prima per la  
nuova su 6.6.02  
Bologna, 28.5.02  
J. H. Aeri-

All.M/1)

Risoluzione N. 394/03 del 30.9.2003 – Ricorso N. 13/03 del 20.01.2003



*Il Garante del Contribuente  
per l'Emilia Romagna*

*nelle persone dei sigg.:*

*dott. Vito Aliano - presidente  
gen. Nicola Silvestri - componente  
dott. Augusto Fiordolisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 20 gennaio 2003 dal  
Difensore Civico Regionale per il sig. Grossi Macallè Italiano;  
visti gli atti;  
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

*Osserva*

Il 22 novembre 1994 il Sig. Grossi Macallè Italiano richiedeva al Comune di Riccione la concessione edilizia in sanatoria ex art.39 della legge n. 724/94 per un fabbricato destinato ad esercizio commerciale, sito in viale Dante di quella città, versando a titolo di acconto sull'oblazione la somma di lire 5.000.000.

Il 21 febbraio 1997 il Comune notificava al sig. Grossi Macallè l'accoglimento dell'istanza e la determinazione, in lire 3.147.840, dell'importo definitivo dell'oblazione, rilasciando la concessione edilizia in sanatoria il 29 marzo successivo.

Il 4 novembre 1998 il sig. Grossi Macallè domandava quindi all'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate il rimborso della somma versata in eccedenza.

L'Ufficio glielo negava però, eccependo la prescrizione di cui all'ultima parte del comma 12 dell'art. 35 legge n. 47 del 26 febbraio 1985, in quanto erano trascorsi più di mesi trentasei dalla presentazione della domanda di condono.

Ribadiva il sig. Grossi Macallè, con "memoria" del 4 marzo 2002, che, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 32, viene in applicazione il disposto del comma 13 dell'art. 35 della medesima legge, secondo cui il termine prescrizione inizia a decorrere dall'emissione del parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sismico e non già dalla data di presentazione della domanda di condono. E precisava che tale parere, pur non risultando indicato nel provvedimento di concessione in sanatoria, era stato tuttavia emesso il 23 dicembre 1996 attraverso l'accertamento dell'idoneità sismica del manufatto eseguito da un tecnico.

Rispondeva l'Ufficio, con nota del 29 ottobre 2002, confermando il diniego del rimborso e facendo presente che il certificato di idoneità sismica rilasciato dal tecnico non è affatto equiparabile al parere ex art. 32 della legge n. 47/85.

I dati di fatto sopra indicati risultano dalla documentazione che il Difensore Civico Regionale dell'Emilia-Romagna, interessato, per il tramite del Difensore Civico del Comune di Riccione, dal sig. Grossi Macallè Italiano, ha inviato a questo Garante del Contribuente in allegato alla "segnalazione" ex comma 6 dell'art. 13 della legge n. 212/2000.

\*\*\*\*\*

L'esposto merita di essere preso in considerazione.

Occorre precisare che il Garante del Contribuente cura, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 212/2000 cit., che i rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti siano di fiducia e non siano incrinati invece da irregolarità, disfunzioni, scorrettezze od altri comportamenti negativi dell'Amministrazione, intervenendo quando tali carenze si verificano; non svolge, al contrario, mansioni di assistenza tecnica al contribuente o di consulenza tributaria, nè esercita le funzioni di giustizia tributaria, demandate alle Commissioni Tributarie e/o all'A.G.O., cui non può, ovviamente, sostituirsi, ne' sovrapporsi.

Non è tuttavia precluso al Garante di rilevare, nello svolgimento del suo compito istituzionale e proprio in vista della finalità cui questo tende, l'illegittimità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione finanziaria, che, in quanto vistosa ed inescusabile, assume i connotati della scorrettezza.

Nel caso in esame evidente appare l'infondatezza dell'assunto in base al quale l'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate si rifiuta di rimborsare al sig. Grossi Macallè la somma da questo versata in eccedenza a titolo di oblazione, sostenendo che il parere previsto dal comma 1 dell'art. 32 della legge n. 47/85 non fu mai emesso, nè può essere sostituito dalla perizia rilasciata da un tecnico relativamente all'idoneità sismica dell'area (così nella nota del 29 ottobre 2002, n. 23136 di prot., indirizzata al sig. Grossi Macallè): se fosse vero ciò, la concessione in sanatoria sarebbe radicalmente nulla, in quanto emessa in aperta violazione del comma 1 dello stesso art. 32, che subordina il rilascio di tale provvedimento al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

La verità è, invece, che la nota del Comune in data 27 febbraio 2002, n. 2511 di prot., attesta irrevocabilmente - come atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso - che la concessione in sanatoria fu rilasciata in presenza di certificato di idoneità sismica emesso, il 23 dicembre 1996, dal S.P.D.S. di Rimini, in qualità di Autorità preposta alla tutela del vincolo, "anche se il dato non fu indicato sugli atti".

La conseguenza è che l'Ufficio, non potendo contestare la veridicità di tale documento, non può neppure negare l'applicabilità, nella specie, del più lungo decorso prescrizione previsto dal comma 13 dell'art. 35 della legge n. 47/85.

Il quale, avendo avuto inizio il 23 dicembre 1996, con l'acquisizione del certificato di idoneità sismica dell'area (id est: del parere ex comma 1 dell'art. 32 legge n. 47/85 cit.), si sarebbe compiuto, comportando l'estinzione del diritto al rimborso, il 22 dicembre 1999; se però il sig. Grossi Macallè non avesse presentato la domanda anteriormente a tale data.

Illegittimo è dunque, all'evidenza, il rifiuto di effettuare il rimborso richiesto opposto dall'Ufficio di Rimini 2, cui questo Garante deve rivolgere conseguentemente l'invito ad ovviare a tale ingiustizia, accogliendo l'istanza di autotutela presentata dall'interessato.

*P. Q. M.*

In accoglimento della segnalazione indicata in epigrafe, rivolge all'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate l'invito di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata, a cura della Segreteria, in copia integrale, a tale Ufficio, al Difensore Civico Regionale ed a quello del Comune di Riccione, nonché al Sig. Grossi Macallè Italiano.

Così deliberato in Bologna, il 30 settembre 2003

*La Segretaria*  
*Il Funzionario tributario*  
*(Carletta Tassoni)*  
*Carlo Tassoni*



*Il Presidente estensore*  
*(dott. Vito Aliano)*  
*Vito Aliano*

Depositata in segreteria il giorno 21 ottobre 2003

All.M/2)

*Agenzia delle Entrate***Ufficio di Rimini 2**

Area Servizi per il Contribuente

Roc. 13/03  
Ris. 394/03

A

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Prot. N. 1644/03

Del 22.12.03

Rimini, 16/12/2003

Al GARANTE del Contribuente per  
l'Emilia RomagnaE p.c. Alla DIREZIONE REGIONALE  
Dell'EMILIA ROMAGNA  
Dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-  
BolognaAL DIFENSORE CIVICO  
REGIONALELargo Caduti del Lavoro n. 4  
40122 Bologna

Al Sig. Grossi Macallè Italiano

Prot. n. 64691

Oggetto: Istanza di rimborso di somma versata per oblazione edilizia. Provvedimento di diniego del 29/10/2002.

Con provvedimento del 29/10/2002 - prot. 29136 - (notificato in data 02/11/02) questo Ufficio comunicava al Sig. Grossi Macallè Italiano il diniego della domanda di rimborso della somma versata in eccedenza a titolo di oblazione per violazione edilizia: la domanda, infatti, era stata presentata oltre il termine di trentasei mesi, decorrente dall'istanza di condono, come previsto dall'art. 35 della Legge n. 47 del 28/02/1985.

Nello stesso provvedimento veniva precisato che non sussisteva l'ipotesi di maggior termine stabilito dall'art. 32 dello stesso decreto, in quanto non risultava, dalla documentazione agli atti dell'Ufficio, che fossero stati emessi pareri da parte di organi preposti al controllo di vincoli. L'atto di diniego di questo Ufficio (nel quale veniva precisato il termine e l'organo giurisdizionale al quale si poteva presentare ricorso) non è stato impugnato.

In data 10/12/03 è pervenuta all'Ufficio scrivente la Risoluzione di codesto Garante n. 394/03 datata 30/09/03, non preceduta da alcuna richiesta di chiarimenti all'Ufficio (come peraltro sarebbe previsto dall'art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente), nella quale si afferma l'insussistenza dei motivi posti a base del provvedimento di rifiuto.

A tale proposito si osserva quanto segue.

L'art. 35 della Legge 47/1985 stabilisce che l'istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di oblazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trentasei mesi decorrenti dalla presentazione della domanda di condono edilizio.

Vedasi, a maggior chiarimento, le Circolari emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 06/02/1989 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/1989 e dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - n. 41 del 20/12/1993, già citate nel provvedimento notificato al Sig. Grossi Macallè Italiano.

*Agenzia delle Entrate***Ufficio di Rimini 2**

Area Servizi per il Contribuente

E' prevista una deroga, qualora l'accoglimento della domanda di condono sia subordinata all'emissione di parere da parte di un organo preposto al controllo di vincoli, ai sensi dell'art. 32 della stessa Legge: in questo caso il termine di trentasei mesi decorre dalla data di emissione del parere.

E' di tutta evidenza che debba trattarsi di organo o ufficio della Pubblica Amministrazione, in quanto preposto al controllo e alla tutela di vincoli posti nel pubblico interesse.

Ed è di altrettanta evidenza la ratio della deroga contenuta nella norma citata: infatti, finchè non si verifica questa condizione (emissione di parere da parte di Ufficio della Pubblica Amministrazione) non si possono produrre gli effetti della domanda di condono (concessione edilizia in sanatoria), per causa indipendente dalla volontà del richiedente (autore della violazione edilizia).

Diversamente, l'attestazione di idoneità sismica (prevista non dall'art.32, ma dallo stesso art.35) è rilasciata a cura ed a richiesta dello stesso autore della violazione, che può pertanto attivarsi tempestivamente: nel caso in questione, tale attestazione (agli atti di questo Ufficio) è stata rilasciata in data 10/12/1996 dall'Ing. LuiGi Semprini, libero professionista e depositata presso l'Ufficio della Regione Emilia Romagna in data 23/12/1996.

Trattasi, si ribadisce, di attestazione prevista dall'art.35 e non certo rilasciata da un organo della Pubblica Amministrazione preposto alla tutela di vincoli di pubblico interesse.

L'Ufficio scrivente, se preventivamente interpellato, avrebbe potuto fornire ulteriori precisazioni su tale documento, citato nel provvedimento di rigetto in quanto acquisito agli atti dello scrivente prima dell'emissione del provvedimento stesso.

Si evidenzia infine che il Sig. Grossi Macalìe Italiano ha avuto formale notizia dell'eccedenza pagata tramite atto del Comune notificato il 29/03/1997, e avrebbe pertanto potuto presentare tempestivamente la domanda di rimborso.

Pertanto, questo Ufficio non può che confermare il proprio precedente diniego, sia perché non impugnato in sede giurisdizionale, sia perché non sono emersi fatti, circostanze e motivazioni nuove, che non fossero già state doverosamente esaminate prima dell'emissione dell'atto.

Alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna si trasmette in copia tutta la documentazione citata.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Germana Cavina)



*Garante del Contribuente  
per l'Emilia Romagna*

Bologna 5 febbraio 2004

Alla Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Rimini

prot. n. 86/04

Oggetto: istanza di rimborso somma versata per oblazione edilizia – risoluzione n. 394/03 del Garante del Contribuente - inesecuzione.

L'intervento del Garante del Contribuente si esplica, secondo la normativa di cui alla legge 212/2000, attraverso richiami, raccomandazioni, richieste, proposte, segnalazioni od inviti, che non hanno, nel loro stesso significato letterale, efficacia cogente, sicchè gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (ed i loro Dirigenti) possono anche non adeguarsi, senza neppure indicare le ragioni pure assumendosene, ovviamente, ogni responsabilità.

La risposta alla "risoluzione" di questo Garante è dunque persino inutile ed inaccettabile, è, comunque, il tono alquanto polemico con il quale la S.V. tenta di confutare<sup>sp</sup>, non prendendone in considerazione le ragioni, la formulata proposta di attivazione dell'autotutela.

La S.V. omette di considerare, in particolare, il contenuto della nota 27 febbraio 2002 del Comune di Riccione, che ha, ripetesi, il valore di certificato pubblico fidefaciente fino a querela di falso e che attesta, irrevocabilmente, che la concessione in sanatoria fu rilasciata in presenza di certificato di idoneità sismica, emesso il 23 dicembre 1996 dal S.P.D.S. di Rimini, in qualità di autorità preposta alla tutela del vincolo "anche se il dato non fu indicato negli atti".

La circostanza è sufficiente ad integrare l'ipotesi del più lungo decorso prescrizione previsto dal comma 13 dell'art. 35 della legge n. 37/85.

Diversamente – è detto anche nella risoluzione – la concessione in sanatoria sarebbe radicalmente nulla, in quanto emessa in aperta violazione del comma 1 dell'art. 32 L. cit.

Il Presidente  
(dott. Vito Aliano)